

STATUTO "MilleRivoli S.r.l."

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, denominata "**MilleRivoli S.r.l.**".

Essa opera nel rispetto della vigente normativa.

Alla società possono partecipare esclusivamente gli Enti Pubblici che usufruiscono dei relativi servizi.

La società svolge la parte preminente della propria attività al servizio degli Enti Pubblici soci che esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; ricava oltre l'80% del fatturato dai compiti affidatili da questi ultimi.

Articolo 2

SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di Rivoli all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere filiali, succursali, depositi, uffici e agenzie in Italia e all'estero, osservate le forme di Legge.

Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo Comune non comporta modifica del presente statuto e potrà essere effettuato dall'Organo Amministrativo.

Articolo 3

DURATA

Il termine di durata della società è fissato al 31 dicembre 2050 e può essere prorogato nei modi di legge.

Articolo 4

OGGETTO

La Società ha per oggetto la gestione dei servizi funzionali al governo del sistema di mobilità urbana; in particolare la società potrà svolgere le seguenti attività:

1. L'organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche e private ossia la gestione operativa di parcheggi in soprassuolo ed in sottosuolo compresa la gestione dei relativi servizi di vigilanza;
2. il rilascio e la distribuzione dei titoli e dei permessi di sosta e di quelli necessari per l'accesso alle zone a traffico limitato nonché la distribuzione di altri titoli valevoli per la mobilità urbana;
3. la progettazione, costruzione e realizzazione di parcheggi, di aree di sosta, di strutture e di impianti destinati al parcheggio ed alle attività e servizi inerenti alla mobilità;
4. lo studio, la progettazione, realizzazione e monitoraggio di piani afferenti la razionalizzazione del traffico, la viabilità e la sosta;
5. lo studio, la progettazione, attuazione, costruzione e successiva gestione di sistemi integrati, dotati di tecniche di intelligenza artificiale realizzati con strumenti informatici e telematici ad alto contenuto tecnologico afferenti all'ottimizzazione della viabilità, la sosta e la mobilità delle persone e delle merci;
6. la rimozione ed il blocco dei veicoli su disposizione degli organi competenti ai sensi del D.lgs. 285/1992 e s.m.i., il servizio di depositaria giudiziaria ed, in genere, la custodia e gestione dei veicoli rimossi o oggetto di sequestro e pignoramento; la rimozione di veicoli abbandonati o comunque collocati fuori dagli spazi

consentiti; la gestione di servizi di applicazione di dispositivi omologati di immobilizzo di veicoli in divieto di sosta; l'affidamento in custodia alla società dei veicoli sottoposti a fermo-sequestro e confisca amministrativa ai sensi della normativa vigente.

La società potrà altresì:

1. fornire la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende, Enti anche estranei alla propria compagine sociale, che operano in settori simili o collegati al proprio;
2. assumere commesse con altri soggetti per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale, quando ciò sia ritenuto conveniente dall'Organo Amministrativo;
3. provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori di attività, ivi compresa la formazione professionale;
4. porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio - anche di commercializzazione e di studio-connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

La società potrà, quale attività da non esercitare in via prevalente e non nei confronti del pubblico, costituire, assumere interessenze, quote e partecipazioni o concludere accordi di altra natura con altre società, imprese ed Enti aventi oggetto analogo, simile o complementare e comunque compatibile con il proprio o svolgenti attività consistenti in fasi del proprio servizio.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, riconosciute utili dall'Organo Amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie: può prestare fidejussioni, avalli e ogni garanzia, sia personale che reale, a favore di terzi.

Nel rispetto della natura della società ed in ossequio ai suoi scopi di natura pubblicistica, la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società di scopo, controllate, collegate o partecipate, affitto di aziende o rami d'azienda, partecipazione ad associazioni temporanee di imprese o consorzi ed ogni altra forma consentita dalla Legge.

Per lo svolgimento delle proprie attività la società si avvale preferibilmente di proprie strutture, non escludendo comunque il ricorso al libero mercato.

La società, in base agli indirizzi dell'assemblea, potrà operare anche nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 1, purchè tale attività non pregiudichi l'economicità e la qualità del servizio erogato ai soci.

La società, pur operando prevalentemente "in house", potrà contemporaneamente svolgere attività non riconducibili a tale modello a condizione che sia comunque rispettato il limite di fatturato di cui all'art. 16 co. 3 D.lgs. 175/16 e che tale attività ulteriore permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale; in caso di mancato rispetto di tali condizioni, restano fermi gli art. 16, co. 4 e 5, D.lgs. 175/16.

Restano in ogni caso escluse dall'oggetto sociale la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, l'esercizio delle attività di cui alle L. 1/1991 e 157/1991, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui ai D.Lgs. 385/1993 e 415/1996.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 5

DOMICILIAZIONE

Il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica certificata di ciascun socio corrispondono a quelli risultanti dal Registro Imprese.

Tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal presente statuto possono validamente farsi: quanto ai soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata da inoltrarsi, rispettivamente, presso il domicilio o l'indirizzo di cui al punto precedente, nonchè tramite altro mezzo idoneo a documentare le date di invio e di ricezione eventualmente comunicato dal socio e annotato nel Registro delle Imprese; quanto all'Organo Amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata da inoltrarsi, rispettivamente, presso la sede legale della società o l'indirizzo di posta elettronica certificata risultanti nel Registro delle Imprese.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - QUOTE - OBBLIGAZIONI

Articolo 6

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 419.460,30 (quattrocentodiciannovemilaquattrocentosessanta virgola trenta) diviso in quote ai sensi di legge.

In caso di aumento del capitale sarà riservato ai soci il diritto di opzione, salvo diversa deliberazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2441 c.c.

Sia il capitale sociale che l'aumento del medesimo possono essere costituiti con qualsiasi elemento purchè suscettibile di valutazione economica ai sensi di legge ivi compreso la prestazione d'opera o di servizi; in tal caso di applica l'art. 2464 c.c.

Articolo 7

NOMINATIVITA'

Le quote sono nominative e liberamente trasferibili.

Fin tanto che la società opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 D.Lgs. 175/2016 possono essere soci della stessa esclusivamente enti pubblici o società a capitale interamente pubblico.

Le quote e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

Articolo 8

RICHIAMO DECIMI

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che esso reputa convenienti, salvo quanto disposto dall'art. 2329 c.c.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del 3% in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c.

Articolo 9

CESSIONE, TRASFERIMENTO E DIRITTO DI PRELAZIONE DELLE QUOTE

Il Comune di Rivoli deve detenere una partecipazione non inferiore al 51% del capitale.

In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, ai soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione deve comunicare all'Organo Amministrativo la propria offerta contenente le generalità del cessionario e le condizioni della cessione fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'Organo Amministrativo, entro 30 giorni dal ricevimento, comunica l'offerta agli altri soci.

Entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'offerta, il socio interessato all'acquisto deve inviare all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione.

L'Organo Amministrativo comunica al socio offerente, entro 20 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio di prelazione da parte dei restanti soci, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti; nello stesso termine l'Organo Amministrativo deve comunicare all'offerente il mancato esercizio del diritto di prelazione.

La partecipazione deve essere trasferita entro 60 giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo ha comunicato l'accettazione al socio offerente.

In caso di valido esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi già posseduta.

Qualora qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il suo diritto si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore dei soci che intendono avvalersene.

Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente è libero di trasferirla all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 30 giorni successivi al giorno in cui ha ricevuto la comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo attestante il mancato esercizio della prelazione; in mancanza di che, la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia esercitato il diritto di prelazione, nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra di loro; in caso di disaccordo il prezzo della cessione è determinato da un perito nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.

Articolo 10

RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- la variazione dell'oggetto sociale o il compimento di operazioni che ne comportino la sostanziale modifica;
- la variazione del tipo di società;
- la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del recedente e del domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia, se entro 90 giorni dal suo esercizio la

società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 11

TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci, a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2483, u. co., c.c..
L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria.

Articolo 12

CONFERIMENTI E FINANZIAMENTI

Nel rispetto delle norme vigenti, i soci potranno sopperire al fabbisogno finanziario della società:

- concedendo finanziamenti che, se non diversamente stabilito al momento dell'erogazione, si intendono infruttiferi e la società è tenuta a rimborsarli previo preavviso di sei mesi;

- effettuando versamenti in conto capitale in proporzione alle quote possedute che la società non è tenuta a restituire né a remunerare con interessi.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 14 D.lgs.

175/2016: i soci non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito né rilasciare garanzie a favore della società nel caso in cui la stessa abbia registrato, per tre anni consecutivi, perdite di esercizio ovvero abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali; sono consentiti trasferimenti straordinari a fronte di convenzioni, contratti di servizio o programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, comunicato alla Corte dei Conti, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. La società potrà inoltre richiedere e utilizzare provvidenze e finanziamenti di qualsiasi natura disposti dai soci-anche in attuazione dei contratti di servizio regolanti lo svolgimento dei servizi pubblici locali-dalla Città Metropolitana di Torino, dalla Regione Piemonte, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri enti e organismi pubblici o privati, nazionali ed internazionali.

Titolo III ASEMBLEA

ASSEMBLEE DEI SOCI

Articolo 13

ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti, fatte salve le eccezioni di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio dell'Unione Europea, ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea è comunque convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro un termine comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci, ovvero quei soggetti che siano stati a ciò preventivamente delegati dagli aventi diritto con procura scritta.

Le deleghe devono essere conservate dalla società e non possono essere rilasciate a favore degli amministratori, sindaci o dipendenti della società né ad altri soggetti incompatibili ai sensi dell'art. 2372 c.c..

L'assemblea viene convocata con avviso spedito dall'Organo Amministrativo a ciascun socio almeno 8 giorni prima della data dell'adunanza.

L'avviso deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; allo stesso deve essere allegata copia della documentazione oggetto di deliberazione.

L'avviso può prevedere una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è da reputarsi regolarmente costituita quando vi partecipi l'intero capitale sociale e se la maggioranza degli Amministratori e il Sindaco sono presenti e informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ciascun socio ha diritto di richiedere all'Organo Amministrativo tutte le informazioni attinenti la gestione e all'andamento della società: le richieste saranno esaminate ed assolte in occasione della prima riunione dell'Organo Amministrativo successiva alla presentazione.

Articolo 14

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in loro assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, da altra persona designata dal Consiglio o, in difetto, dall'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un segretario, con funzioni verbalizzanti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di partecipare e di votare, la regolarità delle deleghe e della costituzione dell'assemblea, nonché determinare le modalità delle votazioni.

Una volta constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, la validità delle deliberazioni non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto e dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

Delle operazioni assembleari viene tenuto apposito verbale che ne riassume il contenuto in forma concisa ed è soggetto ad approvazione da parte dell'Assemblea stessa.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio o video collegati, alle seguenti condizioni, di cui deve darsi atto nel relativo verbale:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 15

DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 c.c. occorre il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono specifiche maggioranze.

Ogni socio, a prescindere dalla misura della sua partecipazione, ha diritto: di ottenere la convocazione dell'Assemblea in deroga all'art. 2367 co. 1 c.c.; di attivare l'obbligo dell'Organo di Controllo di investigare e relazionare sulla propria eventuale denuncia, in deroga all'art. 2408 co. 2 c.c., di richiedere l'annullamento delle delibere assembleari in deroga all'art. 2377 co. 3 c.c. e di richiedere l'intervento del Tribunale nella gestione della società in deroga a quanto previsto ai sensi dell'art. 2409 1. co. c.c.

Sono assoggettati all'approvazione dell'Assemblea ordinaria con maggioranza qualificata almeno dei due terzi del capitale i seguenti atti fondamentali:

- il piano industriale e gli atti programmatori e i piani finanziari di sviluppo;
- l'autorizzazione a stipulare contratti afferenti ad attività o iniziative non ricomprese nel piano industriale o in altri atti di programmazione già approvati dall'Assemblea;
- i contratti e gli atti superiori al valore (al netto dell'I.V.A.) di Euro 50.000 (Euro cinquanta mila) non previsti in atti fondamentali.

Articolo 16

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.

Oltre alle materie riservate alla competenza dei soci di cui all'art. 2479 c.c. rientrano nelle competenze dell'Assemblea le decisioni relative alla nomina dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo delle società partecipate, alle operazioni sul capitale delle società partecipate, alle decisioni in materia di investimenti e di operazioni di finanziamento di importo superiore ad Euro 50.000,00, nonché le deliberazioni aventi ad oggetto l'assunzione di partecipazioni in società ed enti con oggetto sociale analogo, affine, connesso e strumentale con quello della società.

L'Assemblea approva annualmente il Budget ed il Piano di Impresa, predisposti dall'Organo Amministrativo e previamente sottoposti all'approvazione del competente organo comunale che delibera entro 30 giorni dalla trasmissione.

Il bilancio di esercizio deve essere preventivamente trasmesso al Comune di Rivoli 30 giorni prima dell'assemblea fissata per l'approvazione, per permettere le osservazioni da parte della Giunta Comunale di cui la società dovrà tenere conto.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico, ovvero a scelta dell'Assemblea adottata con delibera motivata ai sensi dell'art. 11 co. 3 D.Lgs. 175/16 e trasmessa agli organismi competenti, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Entro i limiti di cui sopra, l'assemblea provvede alla

determinazione del sistema di amministrazione ed alla nomina degli amministratori, stabilendone la durata in carica nel rispetto dell'art. 2383 c.c.

Di regola gli amministratori durano in carica 3 anni e scadono all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato, sono rieleggibili e possono essere non soci.

Nella scelta deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo da computare sul numero complessivo delle designazioni. L'assunzione della carica è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e autonomia previsti dalla normativa vigente; non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui al capoverso precedente, coloro per i quali la nomina trovi ostacolo in disposizioni di legge; trovano applicazione i divieti e i limiti di cui all'art. 11 co. 8 e 14 D.Lgs. 175/2016.

Fermo restando il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno solo dei suoi membri, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea determinando i limiti della delega ai sensi dell'art. 2381 c.c., conferendo proprie attribuzioni e relativa remunerazione, anche modificabile, proporzionata ai poteri delegati ed all'attività svolta. L'Organo Amministrativo può altresì nominare, nelle forme di legge, un direttore generale anche non amministratore, determinandone le competenze ed i poteri, le attribuzioni, la durata ed i relativi compensi.

E' fatto divieto di corrispondere agli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, indennità o trattamenti di fine mandato.

E' altresì vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 c.c.

Articolo 18

NOMINA AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta al Comune di Rivoli, nella persona del Sindaco della Città, la nomina dell'Amministratore Unico e, in caso di Organo Amministrativo collegiale, la nomina di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

In presenza di pluralità di soci pubblici, ferma restando la nomina diretta dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione in capo al Comune di Rivoli, a ciascuno compete la nomina diretta di un numero di amministratori proporzionale all'entità della propria partecipazione.

L'assemblea, nche nel corso del mandato, può variare la composizione dell'Organo Amministrativo nei limiti e con le modalità di cui ai precedenti commi; gli amministratori così eletti scadranno con gli altri già in carica.

Articolo 19

SOSTITUZIONE AMMINISTRATORI

In caso di dimissioni o cessazione per altra causa dell'Amministratore Unico, il Sindaco in carica provvederà ai sensi dell'art. 2386, 4° co. c.c.

In presenza di Organo Amministrativo collegiale: in caso di

dimissioni o cessazione per altra causa del Presidente del Consiglio di Amministrazione cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica o, in loro assenza, il Sindaco, provvederanno ai sensi dell'art. 2386, 4° co. c.c.; nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori diversi dal Presidente, quest'ultimo convocherà l'assemblea perché provveda alla sostituzione di quelli mancanti e gli Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica. Nelle more delle sostituzioni, gli Amministratori rimasti in carica o il Sindaco possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 20

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'ipotesi di Organo Amministrativo collegiale e laddove l'assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi componenti il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente al solo fine di individuare un sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento; l'attribuzione della carica non comporterà compenso aggiuntivo.

Articolo 21

ADUNANZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo si riunisce nella sede della società o altrove, purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario oppure quanto ne abbiano fatta richiesta scritta almeno due componenti.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, al Sindaco Effettivo e al Revisore, se nominato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata ovvero altro mezzo idoneo a documentare l'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso sono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze e le deliberazioni sono comunque valide quando intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica e il Sindaco Effettivo.

Le adunanze si possono svolgere anche per audio o videoconferenza alle stesse condizioni previste per l'assemblea dei soci dall'art. 14 u. co., di cui si darà atto nei relativi verbali.

Articolo 22

DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se, presente la maggioranza dei suoi membri in carica, sono adottate col voto dalla maggioranza assoluta. Sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.

Le copie e gli estratti di tali verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci e dal segretario, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute. La non giustificata assenza per 3 volte consecutive alle adunanze comporta l'automatica decadenza della carica e la sostituzione degli amministratori comunque nominati.

Articolo 23

COMPENSI E RIMBORSO SPESE

All'Organo Amministrativo monocratico o collegiale spetta, oltre al rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, un compenso annuo coerente con i limiti di cui all'art. 11, co. 6 e 7 D.Lgs. 175/16 o, comunque, con la vigente normativa, la cui entità fissata dall'assemblea resta valida anche per gli esercizi

successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

Articolo 24

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea, nonché salvi i poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli enti pubblici soci esercitano ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente del presente statuto.

L'Organo Amministrativo predispone annualmente:

- una "Relazione sul governo societario" che viene pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio;
- un "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" del cui contenuto informa l'Assemblea nell'ambito della relazione di cui al punto precedente.

Nel caso in cui l'Organo Amministrativo ritenga di non integrare gli strumenti di governo societario con quelli ulteriori e facoltativi di cui all'art. 6 co. 3 D.Lgs. 175/2016, o anche soltanto con alcuni di essi, darà conto della decisione, con succinta motivazione, all'interno della relazione.

Laddove, per effetto di modifiche normative, dovesse venir meno, per la società, l'obbligo di predisporre la Relazione e il Programma di valutazione del rischi di crisi aziendale, la società si adeguerà al dato normativo sopravvenuto senza necessità di ulteriore modifica statutaria, ferma restando la facoltà dell'Organo Amministrativo di provvedere comunque, su base volontaria, alla redazione dei predetti atti.

Titolo V

RAPPRESENTANZA LEGALE

Articolo 25

RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci con l'uso della firma sociale.

A titolo non esaustivo, egli ha la facoltà di:

- promuovere azioni, impugnative ed istanze giudiziarie ed amministrative, resistere e rinunciare agli atti avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi sede e grado;
- transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali;
- nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, arbitri e periti e conferire procure speciali atti anche a persone estranee alla società.

Titolo VI

CONTROLLO

Articolo 26

CONTROLLO - REVISIONE

Ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.Lgs. 175/16 la società deve nominare un organo di controllo o un revisore in possesso dei requisiti di legge e iscritto negli albi e/o registri richiesti per la funzione esercitata.

Di regola, la composizione dell'organo di controllo è monocratica (Sindaco Unico) e al medesimo sono conferite sia la funzione di vigilanza che quella di revisione legale.

Fermo ciò, con delibera adeguatamente motivata l'assemblea potrà nominare un organo di controllo collegiale composto

fino ad un massimo di tre membri effettivi (Collegio Sindacale) e di affidare allo stesso o a un soggetto terzo (persona fisica o società di revisione) la funzione di revisione legale.

Le nomine spettano all'assemblea che determina i compensi su indicazione del Comune di Rivoli.

All'Organo di controllo si applicano gli artt. 2399 e 2408 c.c. ed al revisore contabile gli artt. 2409-ter e 2409 sexies c.c.

Nell'esercizio delle funzioni l'organo di controllo e il revisore contabile potranno avvalersi della collaborazione di terzi di volta in volta incaricati operanti sotto la loro responsabilità.

I membri dell'organo di controllo e il revisore contabile durano in carica tre esercizi e scadono nel giorno in cui è convocata l'assemblea dei soci per deliberare l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla data dell'accettazione della carica.

Articolo 27

CONTROLLO ANALOGO

Il Comune di Rivoli o, se presente una pluralità di soci pubblici, i soci pubblici, esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto e da eventuali patti parasociali, nonché nelle seguenti forme e modalità:

- indicazione all'Organo Amministrativo di linee guida vincolanti relative agli indirizzi generali strategici ai fini della gestione coordinata ed unitaria dei servizi;
- richiedere informazioni e effettuare ispezioni amministrative e contabili, anche tramite apposite strutture interne preposte al controllo societario o professionisti di propria fiducia, in qualsiasi momento e senza preavviso presso la sede della società e presso i luoghi ove vengono svolti i servizi affidati alla stessa;
- richiedere periodicamente e comunque quattro volte l'anno relazioni sull'andamento economico finanziario della società ed in particolare sugli indicatori di allerta previsti dall'art. 13 D.Lgs. 14/2019;
- richiedere audizioni ed informazioni agli organi societari e al personale dipendente;
- esprimere il proprio consenso preventivo vincolante, da intendersi quale condizione di legittimità, per l'adozione di atti gestionali di valore superiore ad Euro 40.000,00 da parte dell'Organo Amministrativo;
- ricevere un'adeguata e preventiva informazione prima del compimento di atti gestionali straordinari o di particolare rilevanza da parte dell'Organo Amministrativo.

Titolo VII

BILANCIO ED UTILI

Articolo 28

BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni qualora ne ricorrano i presupposti di Legge: in quest'ultimo caso l'Organo Amministrativo deve segnalare nella Relazione sulla Gestione (o nella Nota Integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 29

UTILI

L'assemblea dei soci che approva il bilancio decide sulla

distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota destinata a riserva legale.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% da destinare alla riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale; l'utile residuo potrà essere destinato a copertura di eventuali perdite pregresse ovvero ripartito tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno salvo che l'assemblea deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinari.

Il pagamento di utili, ove deliberato, sarà effettuato nei termini e secondo modalità fissate dall'Assemblea stessa.

Titolo VIII

CONTROVERSIE E SCIoglimento

Articolo 30

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione dell'atto costitutivo e del presente statuto, o a qualunque altra questione inerente direttamente o indirettamente ai rapporti tra soci ovvero tra soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, sarà devoluta ad un collegio arbitrale.

Il collegio sarà composto da tre membri tutti nominati, entro 30 giorni dalla richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Torino; gli arbitri così nominati designeranno tra loro il presidente.

Il collegio deciderà secondo diritto e con le modalità del codice di procedura civile entro 90 giorni dalla costituzione a maggioranza dei membri in via irrituale secondo equità, con lodo non impugnabile che regolerà la ripartizione tra le parti del costo dell'arbitrato e delle spese accessorie.

Quando decide sulla validità delle delibere assembleari, il collegio può disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

Per quanto non previsto in questa sede si applicano le disposizioni del D.Lgs. 5/2003.

E' fatta salva per le parti la facoltà di declinare l'arbitrato: in tal caso il Foro competente in via esclusiva e inderogabile per le tutte le controversie di cui al primo capoverso del presente articolo è quello di Torino.

Articolo 31

SCIoglimento

In caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina e, eventualmente, alla revoca e sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Articolo 32

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile, nel D.Lgs. 175/2016 e nelle altre Leggi speciali in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO:

ADRIANO IPPOLITO

GIUSEPPE GIANELLI NOTAIO

Imposta di bollo assolta mediante M.U.I. ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007.

Registrato a Torino - 1^ - Ufficio delle Entrate il primo giugno 2020 al numero 19370.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del

Registro delle Imprese.
Torino, 3 giugno 2020.